

AVV. LAURA LORENZI
Via Duomo n. 10 - 37121 Verona
Tel. 339 3628194
avv.lauralorenzi@gmail.com
avvlauralorenzi@ordineavvocativrpec.it

AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA

RICORSO EX ART. 591 TER C.P.C.

Nella procedura esecutiva immobiliare **129/2025 R.E.**, promossa da

BERTOMORO CARLA MARIA

contro

[REDACTED]

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Paola Salmaso

Professionista delegato: Avv. Lorenzi Laura - Delega n. 199/2025

Custode: Avv. Lorenzi Laura

Esperto stimatore: Arch. Zenaretti Andrea

Io sottoscritta Avvocato Laura Lorenzi, in qualità di custode e delegato alle operazioni di vendita,

PREMESSO

- che in data 17 dicembre 2025 sono stata delegata alla vendita dei beni pignorati in Unico Lotto;
- che nel predisporre il primo avviso di vendita (che, secondo quanto prescritto in ordinanza di delega, deve essere pubblicato entro il giorno 17 marzo 2026) ho effettuato una nuova ricognizione di tutta la documentazione acquisita agli atti.

OSSERVO

- che dalla predetta ricognizione è risultato che i beni oggetto di pignoramento sono catastalmente intestati e di proprietà in base alle risultanze della documentazione ex art. 567 c.p.c. in atti del signor [REDACTED] giusto atto di verbale di separazione consensuale, trascritto in data 23 ottobre 2018 ai nn. 42858 R.G. e 28808 R.P.;
- che tale atto è stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. con sentenza del Tribunale di Verona in data 23 novembre 2023 annotata a margine dell'atto di cui sopra in data 27 dicembre 2023 ai nn. 53580 R.G. e 5701 R.P.;
- che il creditore, vittorioso in revocatoria dell'atto di cui sopra (nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]), che ha promosso la procedura e notificato il pignoramento, è BERTOMORO CARLA MARIA;



- che a seguito di chiamata ex art. 498 c.p.c., è intervenuto MARTE SPV SRL, cessionario di BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO, creditore ipotecario di primo grado in virtù di iscrizione volontaria in data 14 luglio 2010 ai nn. 27969 R.G. E 6191 R.P., attuale procedente, che ha dato impulso alla vendita e anticipato il fondo spese di pubblicità prescritto in ordinanza di delega;
- che sia il creditore vittorioso in revocatoria che il creditore ipotecario hanno diritto ad agire in espropriazione forzata sui beni la cui vendita mi è stata delegata, ma l'espropriazione forzata e i relativi atti dovrebbero essere diretti ai sensi dell'art. 602 c.p.c. contro il terzo attuale proprietario, [REDACTED], ferma la comunicazione degli atti processuali anche al debitore;
- che, pertanto, il pignoramento avrebbe dovuto essere trascritto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (terzo proprietario responsabile per debito altrui) e non di [REDACTED], debitrice ma non attuale proprietaria.

Tutto ciò premesso e osservato,

RIFERISCO A QUESTO GIUDICE

di aver interpellato sul punto il creditore originario pignorante il quale ha riferito di aver provveduto a notificare in data 4 marzo 2026 **nuovo pignoramento ex art. 602 c.p.c. nei confronti di** [REDACTED]

CHIEDO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

i provvedimenti opportuni per il prosieguo della procedura autorizzandomi nel frattempo a soprassedere alla fissazione della vendita.

Con Osservanza.

Verona, 9 marzo 2027

Il Professionista delegato
Avvocato Laura Lorenzi

